

**MEMORIA**

**498/2020/I/COM**

**NOTA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE  
RECANTE **BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER  
L'ANNO FINANZIARIO 2021 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 (AC.  
2790)****

Memoria presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della  
Camera dei Deputati

24 novembre 2020

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) intende fornire, attraverso questa nota, il proprio contributo, in termini di osservazioni e proposte, in merito a talune disposizioni presenti nel disegno di legge recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" (AC. 2790), attualmente all'esame, in prima lettura, della Commissione Bilancio tesoro e programmazione della Camera dei Deputati e, segnatamente:

- 1) l'articolo 136, in tema di istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica;
- 2) l'articolo 140, in materia di incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali;
- 3) l'articolo 150, riguardante il Fondo per la perequazione infrastrutturale.

## **1. Articolo 136**

L'articolo 136, comma 1, istituisce un "*Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica*", volto a garantire l'attuazione del principio di risparmio della risorsa idrica, attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, e prevede che le relative risorse (le cui modalità di utilizzo saranno definite con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità) siano destinate alla realizzazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, in collaborazione con l'Autorità.

Nel condividere le finalità sottese alla disposizione in esame, l'Autorità evidenzia come la medesima si affianchi a specifiche iniziative già intraprese dalla stessa Autorità e, in particolare:

- alla riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017), con la quale sono stati introdotti criteri omogenei di articolazione della tariffa applicata agli utenti che incentivino comportamenti efficienti, in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei criteri di: progressività (a partire dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua, per le utenze domestiche residenti); di differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "*chi inquina paga*"; di diversificazione del corrispettivo, al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;
- all'attività di monitoraggio relativamente ai casi in cui la procedura di limitazione, per le utenze morose domestiche residenti, diverse da quelle non disalimentabili (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019), ovvero la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali non risultino tecnicamente fattibili. Detta attività, avviata dall'Autorità con la citata deliberazione 311/2019, ha la finalità di:

- acquisire dai competenti Enti di governo dell'ambito elementi informativi in ordine agli impedimenti tecnici e ai costi per il relativo superamento;
- valutare l'introduzione di un obbligo di superamento degli impedimenti tecnici che possa essere declinato, nei singoli contesti, alla luce degli oneri necessari, in termini di risorse e di adempimenti amministrativi.

In particolare, le informazioni acquisite dall'Autorità nell'ambito del monitoraggio sopra menzionato potrebbero rappresentare un utile contributo anche all'avvio delle attività in tema di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare, che costituivano oggetto di disciplina nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 136 in commento, poi stralciate dal provvedimento all'esame, in sede consultiva, di questa Commissione.

Al riguardo, **l'Autorità auspica che le predette attività in ordine alla misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare le siano assegnate**, come già prospettato dal Legislatore al momento dello stralcio dei citati commi 2 e 3 dell'articolo 136 del disegno di legge in analisi.

## 2. Articolo 140

L'articolo 140 istituisce un Fondo volto ad *“incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111”*, prevedendo, in particolare, l'erogazione di un *“contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale”*.

Ad avviso dell'Autorità, come già evidenziato nel proprio Quadro strategico 2019 - 2021, appare di fondamentale rilievo strategico il superamento del sistema di copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella forma di tributo, a favore di un meccanismo tariffario che sia in grado di trasferire al consumatore segnali di prezzo corretti e coerenti con indicatori di qualità del complessivo ciclo dei rifiuti, anche declinando criteri di riconoscimento di un eventuale vantaggio economico alla singola utenza, alla quale si richiede di differenziare il rifiuto.

Detto meccanismo dovrà anche essere in grado di promuovere la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti, individuando le modalità più efficaci per accrescere l'accettazione sociale degli investimenti in impianti di trattamento, strategici per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo.

In proposito, **l'Autorità rileva l'opportunità di prevedere forme di incentivazione ai fini dell'adozione di sistemi di misurazione puntuale anche a favore di territori comunali diversi da quelli richiamati nella disposizione in questione, nonché di sentire l'Autorità, nell'ambito del processo di adozione**

**del previsto decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la definizione dei criteri e delle modalità attuative delle disposizioni in analisi.**

### **3. Articolo 150**

L’articolo 150 prevede, al fine di assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, che:

- sia *“effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas”*, avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- siano *“definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture”*;
- sia istituito un *“Fondo perequativo infrastrutturale”* la cui ripartizione è demandata ad un dpcm *“che individua gli interventi da realizzare, l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione”*.

**L’Autorità reputa doveroso segnalare l’opportunità di limitare la misura prevista ai settori diversi da quelli dalla medesima regolati**, poiché, per tali settori e, in particolare per quello idrico, l’Autorità esegue periodicamente la ricognizione dello stato delle infrastrutture, dei connessi obiettivi di qualità tecnica individuati a livello locale, sulla base degli standard definiti con la deliberazione 27 dicembre, 917/2017, per il contenimento delle perdite idriche, per la riduzione delle interruzioni della fornitura, per il miglioramento della qualità dell’acqua erogata, per il miglioramento del sistema fognario e depurativo, e della conseguente programmazione degli investimenti necessari sul territorio, richiedendo, tra l’altro, il dettaglio del cronoprogramma per l’attuazione degli stessi, anche evidenziando se si tratti di opere di rilevanza strategica.

Peraltro, con riferimento ad alcune realtà caratterizzate da perduranti criticità nelle attività di programmazione e di organizzazione del servizio, che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate del Paese e in un’ottica di superamento del *Water service divide* - ossia della riduzione dei differenziali crescenti nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all’acqua tra aree del Paese - l’Autorità, con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019, ha previsto una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata schema regolatorio di convergenza), nell’ambito della quale è richiesto di produrre una apposita *“relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito”*.